



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano
Piazza Montrigu de Reos, n. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 16/05/2024

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2024

L'anno 2024 addì sedici del mese di maggio

Alle ore 20:00, nella sala Consiliare della sede Municipale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati nei modi di legge, si è riunito, con modalità mista (in presenza e in videoconferenza), il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di Prima Convocazione, secondo le modalità indicate nell'Appendice del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale sulla "Disciplina delle sedute in videoconferenza e della registrazione delle riunioni", nelle persone dei Signori:

| Eseguito l'appello risultano | Presenti/Assenti |
|------------------------------|------------------|
| Flore Antonio | Presente |
| Ghiaccio Antonio Pietro | Presente |
| Milia Antioco | Presente |
| Cappai Stefano | Presente |
| Chessa Mariangela | Presente |
| Obinu Giovanni | Presente |
| Irde Ismaele | Presente |
| Vassallu Paola | Presente |
| Chessa Claudio | Assente |
| Tiana Marina | Presente |
| Pinna Piero | Presente |
| Masala Angelo Giuseppe | Presente |
| Totale Presenti | 11 |
| Totale Assenti | 1 |

I Consiglieri Ghiaccio Antonio Pietro, Cappai Stefano, Irde Ismaele e Tiana Marina partecipano alla seduta in videoconferenza.

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma "Jitsi Meet" è stata accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dr.ssa Emanuela Stavole**

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Flore Antonio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

➤ **PREMESSO:**

- che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- che l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

- **PRESO ATTO** che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dallo stesso articolo al successivo comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- **VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- **RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, con esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- **VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741 del predetto articolo, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- **RILEVATO** che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, comma 758, i terreni agricoli:
 - a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, dello stesso decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b. ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A alla legge 28/12/2001, n. 448;
 - c. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, nonché a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d. ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993;
- **RILEVATO** altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 747, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- **PRESO ATTO** che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'art. 1, ai commi 748-755, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Tipologia immobile |
| 5 % | Abitazioni principali e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9), con detrazione pari ad € 200,00 |
| 0 % | Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito in legge 26/02/1994, n. 133 |
| 0 % | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
| 0 % | Terreni agricoli, esenti in quanto il Comune di Scano di Montiferro è classificato come montano in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 |
| 8,6% | Unità immobiliare ad uso produttivo del gruppo catastale D |
| 8,6% | Altri fabbricati ed aree fabbricabili |

Detrazioni:

detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

- **RILEVATO** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi 748-755, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito in legge 26/02/1994, n. 133, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni:

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

- **RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta

municipale propria per l'anno 2024;

- **RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 20 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)”, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- **CONSIDERATO** che con decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 è stato differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;
- **VISTO:**
 - il Dups 2024/2026 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°13 del 25/03/2024;
 - Il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con Delibera di consiglio Comunale n° 14 del 25/03/2024;
- **VISTI:**
 - l'art. 42 del TUEL, che attribuisce al Consiglio la competenza in merito;
 - il vigente Statuto comunale;
 - il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
- **ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La proposta sottoposta a votazione palese, eseguita per alzata di mano dall'Assemblea, viene approvata all'unanimità

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

| | Tipologia immobile |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 % | Abitazioni principali e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9), con detrazione pari ad € 200,00 |
| 0 % | Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito in legge 26/02/1994, n. 133 |
| 0 % | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
| 0 % | Terreni agricoli, esenti in quanto il Comune di Scano di Montiferro è classificato come montano in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 |
| 8,6% | Unità immobiliare ad uso produttivo del gruppo catastale D |
| 8,6% | Altri fabbricati ed aree fabbricabili |

3. **DI PREVEDERE** una riduzione di imposta pari al 50% in caso di immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione;

4. **DI TRASMETTERE** telematicamente, nei termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale <http://www.portalefederalismofiscale.gov.it>;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con separata votazione svoltasi con le stesse modalità e lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
DOTT. FLORE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
DR.SSA EMANUELA STAVOLE

